

Legge regionale 06 febbraio 2018 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 25/11/2021

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.

Art. 6

(Norme transitorie relative alla legge regionale 15/2000)

1. Per l'anno scolastico 2017/2018 la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15/2000, come modificato dall'articolo 1, segue le procedure di cui all'articolo 4 della legge regionale medesima, come sostituito dall'articolo 4, fatta salva l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a)** le domande sono presentate entro il 31 marzo 2018;
- b)** la percentuale minima di cui all'articolo 4, comma 5 della legge regionale 15/2000, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, è pari a 50 per cento;
- c)** i contributi sono concessi entro novanta giorni dal termine di cui alla lettera a).